



**Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione Lavoro**

Udienza del 20/12/2012

N. 10345/2012

**Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano**

**Il Giudice di Milano**

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa  
da

**FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA**, con gli Avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, DIRUTIGLIANO DIEGO e FAVALLI GIACINTO, elettivamente domiciliata in VIA S. BARNABA, 32 20122 MILANO;

**RICORRENTE**

contro

**FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM -CGIL PROVINCIALE DI MILANO**, con gli Avv.ti ALLEVA PIERGIOVANNI, POLI ELENA e SOZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO ;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione .**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8.8.2012, FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA ha convenuto in giudizio FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL PROVINCIALE DI MILANO (di seguito per brevità FIOM) proponendo opposizione avverso il decreto emesso, ai sensi dell'articolo 28 SL, dal Tribunale di Milano in data 25 luglio 2012; con vittoria di spese.

Si è ritualmente costituita in giudizio FIOM contestando in fatto in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso , per i motivi di seguito esposti, non è fondato.

Il presente giudizio, come correttamente evidenziato già dal giudice della prima fase, concerne la dedotta natura antisindacale della condotta dell'odierna opponente per





non aver operato la trattenuta sulla retribuzione dell'ammontare dovuto dagli iscritti FIOM a titolo di quota sindacale.

In diritto, come noto la questione oggetto del presente giudizio ha avuto un primo, significativo, arresto giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 28269 del 21/12/2005, ove così si è statuito: *Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore - , richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti).*

Il giudicante, preliminarmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., richiama espressamente tale sentenza anche per quanto concerne la parte motiva, condividendone le argomentazioni in diritto.





In particolare si ritiene del tutto condivisibile l'orientamento (confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità) in forza del quale l'operazione contrattuale in esame vada inquadrata nell'ambito della cessione di credito (articoli 1260 e ss c.c.) e non nella delegazione di pagamento; è evidente l'ontologica differenza tra i due istituti, in particolar modo per il fatto che la cessione di credito (salvo l'ipotesi di credito di natura strettamente personale non in discussione in questa sede) non necessita del consenso del debitore.

È senza dubbio vero, così come peraltro evidenziato dalla parte convenuta nella propria memoria difensiva, che la sopra citata sentenza delle Sezioni Unite non affrontava la problematica relativa alla novella normativa della L. 31 dicembre 2004, n. 311 in quanto estranea, *ratione temporis*, alla fattispecie oggetto del giudizio.

Come noto l'art. 1, comma 137, di tale legge ha esteso le disposizioni di cui al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180) anche alle aziende private.

Tale novella ha fatto sorgere dubbi circa l'attualità dell'orientamento sopra richiamato, in quanto, in dottrina e secondo anche taluna giurisprudenza di merito, si è dubitato della possibilità, attualmente, che il dipendente (anche di azienda privata) possa optare la cessione del credito in favore dell'organizzazione sindacale sul rilievo che l'attuale normativa consentirebbe tale scelta solo se effettuata nelle ipotesi tipizzate, vale a dire nel caso di istituti autorizzati a concedere prestiti.

Il giudicante tuttavia sul punto richiama espressamente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 2314 del 17/02/2012; conforme, peraltro, Cass., n. 13887/12) che nella parte motiva ha fornito una compiuta e puntuale costruzione della fattispecie nei seguenti termini:

*21. Costituisce invece questione nuova quella relativa alle conseguenze sulla materia di alcuni recenti interventi legislativi: la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137; il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n. 266. 22. Le sezioni unite del 2005 citarono i primi due interventi (il terzo è successivo alla decisione), ma precisarono che i problemi di interpretazione di tali modifiche non potevano essere affrontati in quella sede perché la nuova disciplina non era applicabile *ratione temporis* al caso esaminato. 23. Al contrario, la nuova normativa è sicuramente applicabile in questa controversia e quindi il problema deve essere affrontato. 24. La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi*





concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi prima richiamati. 25. L'art. 1 prevedeva, e prevede tuttora, la inalienabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. 26. A sua volta, l'art. 5, pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53, individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. 27. L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). 28. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato. 29. La tesi fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.). 30. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie. 31. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del numero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari.





*Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. 32. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. 33. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo.*

Pertanto, aderendo, come detto, il giudicante a tale orientamento, devono ritenersi prive di pregio tutte le argomentazioni in diritto svolte dalla parte opponente.

Per quanto concerne le censure della parte opponente relative alla incostituzionalità dell'articolo 1207 c.c. per contrasto con gli articoli 39 e 41 della Costituzione il giudicante richiama e condivide (anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.) le motivazioni che sul punto sono state espresse nel decreto opposto.

Per quanto concerne invece la richiesta di rimborso delle spese necessarie per il versamento delle quote cedute richiesta dalla società nonché l'eccezione di inefficacia delle cessioni del credito in esame con riferimento ai lavoratori sospesi in CIGS, del pari si richiamano la motivazione del primo giudice nonché quella del Tribunale di Milano che, su analoga fattispecie, decideva con decreto 19.7.2012 versato in atti dalla parte convenuta.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.800 oltre accessori

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 20.12.2012

Il Giudice  
Tullio Perillo

